



CITTÀ DI BRA

**REGOLAMENTO
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA:**

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.84 DEL 28.11.2011**



Art. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente.

1. Per servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, deve intendersi il servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla normativa statale, regionale e provinciale vigente e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 8.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione comunale.
4. Qualora il comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
6. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere trasferita di nuovo al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
8. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
- a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune precisandone l'ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Legge 21/92, intendendo per rimessa anche uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
9. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:
- luogo e data di nascita;
 - residenza, ovvero domicilio, in comune compreso nel territorio della Regione;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale;
 - denominazione e/o ragione sociale;
 - numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - sede dell'impresa;
 - partita IVA;
 - di non essere titolare di licenza taxi.
10. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.68, n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - d) copia autenticata del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli, ovvero della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.);
 - e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - f) certificazione medica rilasciata da un'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

11. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

12. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

13. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);
- e) elenco dei soci;
- f) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), ovvero Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- g) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- h) certificazione medica rilasciata da un'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

14. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

15. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc.) ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - 1) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - 2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - 3) organizzazione aziendale;
 - 4) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - 5) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

2. In caso di parità di titoli, il Comune provvederà all'assegnazione dell'autorizzazione al candidato più giovane d'età.

Art. 5

Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale del richiedente, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso del requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
5. Il possesso del requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto finché non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito dell'idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune di Bra, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6

Assegnazione nuove autorizzazioni

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, con Deliberazione della Giunta Comunale saranno definite le nuove assegnazioni delle autorizzazioni a norma delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Provinciale e sulla base delle competenze in materia stabilite dalla normativa regionale.
2. Le nuove autorizzazioni saranno assegnate a seguito della pubblicazione di apposito bando di concorso.

Art. 7

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.

5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti adottati dal Comune dovrà essere informata la Provincia.

Art. 9 **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, solo se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile ¹.

Art. 10 **Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed in analogia alla durata delle concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 30 della L.R. n. 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12,13 e 14 del presente regolamento.

Art. 11 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92, ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione comunale, ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare

¹ L'art. 230-bis disciplina l'impresa familiare. Come familiare s'intendono il coniuge, parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come dice il codice civile, dallo stesso stipite (art. 74, cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75, cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Così tra padre e figlio v'è parentela di 1° grado; tra fratelli v'è parentela di 2° grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di 2° grado (nonno, padre, nipote = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di 4° grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al 6° grado (art. 77, cod. civ.).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78, cod. civ.). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato. Così suocera e nuora sono affini di 1° grado; i cognati sono affini secondo grado e così via. (Adfines inter se non sunt adfines. Gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge: la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi è prole, non estingue l'affinità.

Tra coniugi non v'è rapporto di parentela, né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.

del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 3, comma 8, lett. e), ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 12 **Inizio del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con un automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 13 **Diffida e sospensione dell'autorizzazione**

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 103,00 a € 516,00.
Qualora non siano ancora trascorsi 2 anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.
Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente codice della strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Comune e dello stesso dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. per quanto di rispettiva competenza.

4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, si dovrà procedere secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 14 **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dall'Autorità comunale, nei seguenti casi:
- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando l'autoveicolo da noleggio sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - e) quando il servizio non venga svolto conformemente agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni previste dal presente regolamento;
 - i) quando sia accertato che il titolare dell'autorizzazione svolga altra attività lavorativa che pregiudica il regolare svolgimento del servizio;
 - l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, il cui avvio deve essere comunicato ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi a mezzo raccomandata a mano o raccomandata postale A.R., assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
3. Del provvedimento che sarà assunto dall'autorità comunale dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
- a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il titolare dell'autorizzazione o gli aventi titolo, il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16

Sospensione a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 17

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

1. Il Comune stabilisce, con deliberazione della Giunta Comunale, il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24.
1. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 18

Caratteristiche degli autoveicoli .

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune;
- 2) I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso

la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

- 3) I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere conformi alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti.
- 4) Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso dall'Autorità comunale, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 13.

Art. 19

Sostituzione dell'autoveicolo.

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio. Il veicolo dovrà essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La sostituzione dell'autoveicolo dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 20

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i noleggiatori dovranno provvedere a determinare le tariffe in base ai disposti del D.M. 20.4.1993, e a presentare i tariffari ai competenti uffici comunali per la vidimazione. In sede di vidimazione l'autorità comunale verifica la congruità delle suddette tariffe e la loro uniformità all'interno del settore. Ogni successiva modifica alle suddette tariffe è soggetta a preventiva verifica e vidimazione.
3. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, l'autorità comunale, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori del caso, provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 14.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal Comune.

Art. 21

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22

Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria, salvo l'obbligo di cui al successivo art. 23. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
4. Non essendo al momento esercito in Bra il servizio di taxi, è consentito alle autovetture autorizzate per il servizio di noleggio con conducente di effettuare anche il servizio con stazionamento in piazza e all'uopo sono individuate le seguenti aree di stazionamento: stazione FF.SS., Ospedale, Pollenzo presso l'ingresso Università Scienze Gastronomiche esclusivamente alle autovetture in servizio con conducente a bordo.
5. La prestazione del servizio verrà espletata secondo l'ordine d'arrivo e di stazionamento delle autovetture.
6. Quando verrà attivato il servizio di taxi sarà vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico delle autovetture autorizzate per il servizio di noleggio con conducente.
7. Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può nei suddetti ambiti derogare a quanto previsto nei commi 3, 4 e 5.

Art. 23

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del presente Regolamento, circa il trasporto dei soggetti portatori di handicap ed i connessi obblighi da parte del noleggiatore, si da atto che il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap verrà altresì svolto dalle Associazioni di Volontariato.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, compresi i cani guida per i non vedenti, è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre che ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 13 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 25

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) trasportare sull'autoveicolo persone diverse dalla clientela che lo ha noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) trasportare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 26

Comportamenti degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in autovettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 27

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, nonché ai titolari dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Ministero dei Trasporti.

2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Comune nel rispetto delle procedure contenute nel presente regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili al servizio di noleggio

Art. 28

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

INDICE

art. 1	Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente	Pag. 2
art. 2	Disciplina del servizio	Pag. 2
art. 3	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	Pag. 2
art. 4	Titoli preferenziali	Pag. 4
art. 5	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	Pag. 5
art. 6	Assegnazione nuove autorizzazioni	Pag. 6
art. 7	Contenuti del bando	Pag. 6
art. 8	Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 6
art. 9	Sostituzione alla guida	Pag. 7
art. 10	Durata dell'autorizzazione	Pag. 7
art. 11	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 7
art. 12	- Inizio del servizio	pag. 8
art. 13	Diffida e sospensione dell'autorizzazione	pag. 8
art. 14	- Revoca dell'autorizzazione	pag. 9
art. 15	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 9
art. 16	Sospensione a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari	pag. 10
art. 17	Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pag. 10
art. 18	Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione	pag. 10
art. 19	Sostituzione dell'autoveicolo	pag. 11
art. 20	Tariffe	pag. 11
art. 21	Responsabilità nell'esercizio	pag. 11
art. 22	Svolgimento del servizio	pag. 12
art. 23	Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag. 12
art. 24	Obblighi dei conducenti degli autoveicoli	pag. 12
art. 25	Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pag. 13
art. 26	Comportamenti degli utenti	pag. 13
art. 27	Vigilanza e sanzioni	pag. 13
art. 28	Disposizioni finali	pag. 14
	Indice	pag. 15